

COMUNE DI SCANDICCI



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11.03.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 Funzionario Responsabile

Articolo 4 Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 Impianti pubblici

Articolo 6 Impianti privati

Articolo 7 Autorizzazioni

Articolo 8 Anticipata rimozione

Articolo 9 Divieti e limitazioni

Articolo 10 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 11 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 12 Presupposto del canone

Articolo 13 Soggetto passivo

Articolo 14 Modalità di applicazione del canone

Articolo 15 Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 16 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 17 Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

Articolo 18 Dichiarazione

Articolo 19 Pagamento del canone

Articolo 20 Rimborsi e compensazione

Articolo 21 Accertamento

Articolo 22 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 23 Mezzi pubblicitari vari

Articolo 24 Riduzioni

Articolo 25 Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 27 Affissioni istituzionali

Articolo 28 Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 29 Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 30 Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 31 Richiesta del Servizio

Articolo 32 Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 33 Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 34 Riduzione del diritto

Articolo 35 Esenzione dal diritto

Articolo 36 Pagamento del diritto

Articolo 37 Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38 Disposizioni generali

Articolo 39 Funzionario Responsabile

Articolo 40 Tipologie di occupazioni

Articolo 41 Occupazioni abusive

Articolo 42 Domanda di occupazione

Articolo 43 Occupazioni richieste da associazioni senza fini di lucro e Onlus

Articolo 44 Disposizioni relative alle occupazioni d'urgenza

Articolo 45 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 46 Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 47 Rimborso spese e deposito cauzionale

Articolo 48 Contenuto della concessione o autorizzazione
Articolo 49 Obblighi del concessionario
Articolo 50 Durata dell'occupazione
Articolo 51 Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 52 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 53 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 54 Rinuncia all'occupazione
Articolo 55 Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 56 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 57 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 58 Determinazione del canone
Articolo 59 Modalità di applicazione del canone
Articolo 60 Passi carrabili
Articolo 61 Occupazioni con stazioni radio base per servizi di telefonia mobile
Articolo 62 Soggetto passivo
Articolo 63 Agevolazioni
Articolo 64 Esenzioni
Articolo 65 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 66 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 67 Gestione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione
Articolo 68 Accertamento
Articolo 69 Riscossione coattiva
Articolo 70 Rimborsi
Articolo 71 Sanzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 72 Disposizioni generali
Articolo 73 Funzionario Responsabile
Articolo 74 Domanda di occupazione
Articolo 75 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 76 Classificazione delle strade
Articolo 77 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 78 Occupazioni abusive
Articolo 79 Soggetto passivo
Articolo 80 Agevolazioni
Articolo 81 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 82 Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 83 Rimborsi
Articolo 84 Sanzioni
Articolo 85 Attività di recupero

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 29.11.2006 e successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 08.05.2007.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. A tale scopo per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali e ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti:
 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P) (allegato alla DCC n. 33/2007);
 - Rilievi cartografici:
 - a) n. 1 “Zonizzazione” (allegato alla DCC n. 87/2006);
 - b) n. 2 “Censimento impianti a luglio 2006” (allegato alla DCC n. 87/2006);
 - c) n. 3 “Localizzazione impianti pubbliche affissioni” (allegato alla DCC n. 87/2006).
5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza

demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo, della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

4. E' fatta salva la competenza del Comune di Scandicci di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e degli impianti per affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Articolo 5 – Impianti pubblici

1. Sono impianti pubblici quelli gestiti dalla Amministrazione Comunale direttamente o indirettamente mediante affidamento in concessione del servizio. Gli impianti pubblici non sono sottoposti a regime autorizzatorio; tuttavia, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il Concessionario è tenuto a presentare dettagliato progetto in scala 1:500, al Dirigente del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni, prima della posa in opera degli stessi. La posa in opera si intenderà tacitamente accordata salvo motivato diniego da comunicare entro 30 giorni dalla data di protocollo.

Articolo 6 – Impianti privati

1. Tutti gli impianti privati sono sottoposti ad autorizzazione Comunale, con le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e devono sottostare alle norme in esso contenute.

Articolo 7 – Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, lungo le strade o in vista di esse, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sia che insista su suolo pubblico che privato, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Il titolare dell'autorizzazione alla posa in opera e all'uso degli impianti si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità e/o agli impianti pubblicitari.

Articolo 8 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento e all'art. 16 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 9 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. In particolare, la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nel raggio circostante di metri 300 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei e biblioteche pubbliche.
3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili può essere consentita a discrezione dell'Amministrazione Comunale preferibilmente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale. La pubblicità a mezzo di aeromobili in volo dovrà essere autorizzata dalla competente autorità ministeriale (art. 18 del piano generale impianti pubblicitari).

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 11 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di

cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 12 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 13 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 15 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti, riferiti alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario di cui alla precedente lettera c), al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e al beneficio economico di cui alla precedente lettera e), nonché le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 17 - Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione del canone e del diritto limitatamente alle affissioni di carattere commerciale le località del territorio del Comune di Scandicci sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. La superficie complessiva delle aree comprese nella categoria speciale non è superiore al 35% di quella dei centri abitati comunali (art. 4 D. lgs. 285/1992); inoltre la superficie degli impianti per pubbliche affissioni in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva.
3. Alla pubblicità e alle affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata una maggiorazione ai relativi coefficienti di cui all'articolo 16, comma 3), fino al 150% della tariffa normale.
4. La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2 è da considerarsi categoria normale.
5. Le categorie del territorio comunale sono così individuate:
CATEGORIA SPECIALE: costituisce la categoria speciale la superficie delle sedi stradali e degli spazi attigui entro 20 metri dal margine della sede stradale delle strade comprese nell'elenco allegato alla deliberazione C.C. n. 33/2007 e ss.mm.ii.;
CATEGORIA NORMALE: costituisce la categoria normale la restante superficie del territorio cittadino con esclusione delle sedi stradali e gli spazi attigui entro 20 metri dal margine della sede stradale delle strade comprese nell'elenco allegato alla deliberazione C.C. n. 33/2007 e ss.mm.ii.

Articolo 18 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al Concessionario del Servizio, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il

30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio.

6. Non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla esazione della maggiorazione per categoria speciale, se spettante.

Articolo 19 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 legge 27.12.2019 n. 160.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in due rate semestrali aventi scadenza il 30 aprile ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. In questo caso il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 20 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 21 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo dei Servizi comunali interessati, con la collaborazione dell'eventuale concessionario, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
7. In caso di gestione in concessione, copia dei verbali di accertamento, dalla cui data ha inizio il procedimento, dovrà essere trasmessa dal Comune al soggetto incaricato.
8. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
9. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il Concessionario del Servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.
10. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o il Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, degli interessi.
11. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente potranno essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, che dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura di € 75,00.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 160 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari ad € 9.30.

Articolo 24 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine dell'esercizio dei diritti previsti dal precedente comma 1 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dal canone per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa.

Articolo 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 833, della L. n. 160/2019.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 29.11.2006 e successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 08.05.2007.

Articolo 27 – Affissioni istituzionali

1. Il 10% degli spazi per le pubbliche affissioni è destinato alle affissioni di natura istituzionale. Il Comune è tenuto a comunicare al Concessionario del Servizio delle Pubbliche Affissioni, mediante la compilazione del modulo predisposto, con preavviso di almeno trenta giorni, il numero esatto dei manifesti da affiggere, la misura del formato adottato e il periodo di affissione.

Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Scandicci costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al P.G.I.P., la possibilità di collocare e gestire impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili potrà essere autorizzata a singoli soggetti a seguito di istanza oppure, limitatamente alle aree pubbliche, affidata in concessione, in tutto o in parte, ad uno o più soggetti privati, mediante gara o, nel caso di preminente interesse pubblico e particolari convenzioni, mediante concessione. In questo caso, il rapporto tra Comune e Concessionario, da approvare con delibera del Consiglio Comunale, sarà regolato da apposita convenzione da cui risulti il numero, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata dell'autorizzazione, i termini e le condizioni di un eventuale rinnovo, l'eventuale canone dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, le modalità ed i tempi di installazione e di manutenzione, responsabilità per danni, il rinnovo e revoca delle autorizzazioni e quant'altro.
2. Al termine della concessione e in caso di mancato rinnovo, tutti gli impianti installati rimarranno di proprietà del Comune.

Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti criteri:
 - per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la

data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio;

- le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti;
- presso il Servizio Affissioni o presso il Concessionario dovrà essere tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, al numero d'ordine corrispondente, le commissioni pervenute ed il numero della bolletta relativa;
- la successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita;
- l'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa;
- l'integrazione potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia uguale a quella del primo versamento;
- l'annotazione nel registro cronologico verrà effettuata se accompagnata dall'esatto versamento dei relativi diritti;
- l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti affissi dovrà essere messo a disposizione del privato;
- l'eventuale mancanza di spazi disponibili sarà comunicata al committente, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con conseguente rimborso;
- le eventuali variazioni aggiunte o sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni;
- eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Comune o al Concessionario in caso di affidamento della riscossione del diritto e dell'imposta, non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 31 – Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile apposita richiesta scritta con le seguenti indicazioni:
 1. numero e titolo dei manifesti che si vogliono affiggere;
 2. soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata;
 3. inizio e durata dell'affissione;
 4. in caso di affissioni di natura commerciale può essere indicato il numero dei manifesti da affiggere in categoria speciale. In assenza di tale indicazione il 50% dei manifesti presentati sarà affisso in categoria normale.
2. I richiedenti devono contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto e altresì presentare il materiale da affiggere.

Articolo 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 34 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 1, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

Articolo 35 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Scandicci e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio direttamente all'Ente con le modalità di cui all'articolo 2bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 articolo 1 legge 27.12.2019 n. 160.

Articolo 37 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 39 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile in materia di concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico è individuato nel responsabile della struttura organizzativa cui è assegnata la relativa competenza per materia.
2. Il funzionario responsabile in materia di gestione delle entrate derivanti dal canone svolge tutte le attività organizzative e gestionali relativi alla riscossione e rimborso del canone medesimo.
3. Nel caso sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/97 la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o, comunque, di un'opera visibile realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione;
 - sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante non possono essere rilasciate per una durata superiore ad un anno, ma possono essere rinnovate rimanendo, comunque, a carattere temporaneo, nell'osservanza del disposto dell'art. 27, c. 5 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

il quale prevede che la durata dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione non può in nessun caso eccedere i 29 anni.

4. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente Pubblico Ufficiale, sono considerate temporanee.
5. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
6. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Articolo 41 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 42 - Domanda di occupazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se esclusa dall'applicazione del canone, deve avvenire previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione medesima, ad esclusione delle occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 11 del presente articolo.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 60 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari e, quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
 - g) se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
 - h) l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - i) il richiedente le autorizzazioni temporanee all'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuate da partiti, movimenti o gruppi politici, nonché per la raccolta di firme per referendum o petizioni deve espressamente dichiarare nella domanda di autorizzazione di riconoscersi e accettare senza riserve il dettato della Costituzione Italiana ed i valori di libertà, uguaglianza, e antifascismo nella stessa sanciti.
7. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - copia di disegno sezione scavo o planimetria della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - copia in originale di fotografia/e a colori della zona e area interessate.
8. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.
9. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
10. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
11. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione

- e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- b) dare comunicazione immediata all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, anche a mezzo fax, e comunque non oltre le 12 ore dall'inizio dell'occupazione.
 - c) presentare la domanda di cui al presente articolo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro 2 giorni dall'inizio dell'occupazione.
 - d) provvedere al pagamento del canone entro 5 giorni dall'inizio dell'occupazione.
12. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 43 – Occupazioni richieste da associazioni senza fini di lucro e Onlus

1. Le autorizzazioni temporanee richieste per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 64, c.1, lett. m, del presente Regolamento, da parte di associazioni non aventi finalità di lucro, o Onlus, legalmente riconosciute, per iniziative senza scopo di lucro ai fini di promozione delle proprie attività ivi comprese le raccolte di offerte per il sostegno delle stesse, vengono rilasciate secondo l'ordine di presentazione delle domande.
2. In tali casi la superficie occupata non può superare i mq. 9, l'occupazione non può essere superiore a 12 ore consecutive e l'area, all'interno della stessa manifestazione, mercato, evento, etc non può essere concessa per più di due volte nello stesso mese.
La richiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della manifestazione, mercato, evento, etc e non prima di due mesi.
3. E' data facoltà alla Giunta Comunale di emanare disposizioni in merito alle modalità di rilascio delle suddette occupazioni.

Articolo 44 – Disposizioni relative alle occupazioni d'urgenza

1. Qualora i lavori previsti al precedente art. 42, comma 11, siano eseguiti da aziende erogatrici di pubblici servizi, l'azienda interessata ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - b) dare comunicazione immediata all'Amministrazione Comunale, anche a mezzo fax e, comunque, non oltre le 12 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta e su modello fac-simile fornito dal competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale, indicando obbligatoriamente nella stessa, i recapiti telefonici del personale reperibile 24 ore su 24, responsabile della guardia del cantiere;
 - c) alla comunicazione di cui alla lettera b), deve essere allegata una planimetria in scala 1:1000 o comunque in scala adeguata a far capire chiaramente l'esatto luogo dell'intervento; la stessa, in caso di lavori iniziati di sabato, domenica o altro giorno festivo, potrà essere trasmessa successivamente alla comunicazione di cui alla lettera b) ma non oltre le ore 20,00 del primo giorno feriale successivo l'inizio dei lavori;
 - d) nella comunicazione di cui alla lettera b) dovrà inoltre essere dichiarato se l'intervento è previsto in una durata inferiore o superiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi); in caso di intervento superiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi) nella predetta comunicazione dovranno essere indicati tutti i provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale e per i quali viene richiesto provvedimento di ratifica da parte

dell'Amministrazione Comunale;

e) nel caso un intervento previsto di durata inferiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi) in corso d'opera risulti per motivi tecnici non più ultimabile entro tale limite, dovrà essere data immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, indicando tutti i provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale e per i quali viene richiesto provvedimento di ratifica da parte dell'Amministrazione Comunale;

f) qualsiasi ulteriore modifica in corso d'opera sopravveniente, quali aumento della superficie occupata o differenti esigenze in materia di circolazione stradale, dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile all'Amministrazione Comunale;

g) presentare la domanda di cui all'art. 42, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro 7 giorni dall'inizio dell'occupazione;

h) nel caso gli interventi abbiano avuto una durata inferiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi) e per i quali pertanto non sia stato emesso provvedimento di ratifica da parte dell'Amministrazione Comunale dei provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale, la domanda di cui alla precedente lettera g), potrà essere unica in forma cumulativa di tutti gli interventi effettuati in un mese e dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati eseguiti;

i) provvedere al pagamento del canone entro 90 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'intervento.

2. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Articolo 45 – Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. Il procedimento di cui al comma 1 deve concludersi, entro il termine di 60 giorni per gli atti di concessione e di 30 giorni per gli atti di autorizzazione, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda che, in caso di spedizione postale, è rappresentata dalla data di ricezione.
3. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi, a cura dell'Ufficio competente, in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tale situazione il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
4. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisizione dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
5. Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 2 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in

contrasto con norme di legge o regolamentari vigenti o con interessi generali della collettività.

6. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.
7. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.

Art. 46 – Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal responsabile della struttura organizzativa preposta, individuata con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo i diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente, dei seguenti adempimenti:
 - a) versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale, di cui all'art. 47 del presente regolamento;
 - b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 65 e 66 del presente regolamento;
 - c) assolvimento obblighi tributari in materia di imposta di bollo nella misura di Legge da applicarsi sull'originale del provvedimento, salvo i casi di esenzione.
3. Relativamente ai passi carrabili unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato al richiedente, apposito cartello segnaletico di cui alla Figura II 78 Art. 120 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16,12,1992 n. 495, contenente gli estremi del provvedimento medesimo. Il predetto cartello è finalizzato a rendere noto il divieto di sosta imposto davanti al passo o accesso carrabile e a facilitare i controlli degli organi preposti.
4. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine di 60 giorni, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'art. 47, comma 1.
5. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
6. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Art. 47 – Rimborso spese e deposito cauzionale

1. Sono a totale carico del richiedente tutte le misure da adottare per la sicurezza dell'occupazione ivi inclusa a titolo di esempio, la segnaletica stradale, le opere di illuminazione ecc.
2. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in pristino degli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all'occupazione realizzata e dalle quali possono derivare danni agli spazi o aree predette, il richiedente dovrà versare in deposito cauzionale nella misura da stabilirsi, a cura dell'Ufficio Comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio indisponibile del Comune, in relazione al tipo di occupazione.
3. La restituzione della cauzione di cui al comma 2 sarà effettuata entro 10 giorni dal termine dei lavori connessi all'occupazione e comunque dopo il nulla-osta dell'Ufficio comunale che ne ha determinata la misura, cui compete anche la verifica, a cui è

vincolata la restituzione della cauzione, della corretta esecuzione dei lavori, compreso l'eventuale ripristino dei luoghi in caso di danni intervenuti.

4. La restituzione avverrà dietro presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della attestazione, in originale, del versamento della cauzione medesima.
5. Relativamente alle occupazioni temporanee rilasciate per l'alterazione del suolo pubblico su tutte le strade di proprietà comunale o loro pertinenze ai sensi del relativo Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 09/10/2001, lo svincolo della cauzione di cui al comma 2 del presente articolo, avviene, dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato, dopo il termine del periodo di garanzia di un anno e sarà effettuata entro 30 giorni dal predetto termine.

Art. 48 – Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
 - b) l'indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
 - g) gli obblighi del titolare del provvedimento;
 - h) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
2. Nel provvedimento è indicato il numero di registrazione e la data di rilascio, attribuiti distintamente secondo che si tratti di atto di concessione o di atto di autorizzazione.
3. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
4. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Articolo 49 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessi;
 - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 55;
 - d) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare

danni ai medesimi;

- e) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
 - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - g) con riferimento alle autorizzazioni relative ai passi carrabili, esporre il cartello di cui all'art. 46, comma 3, del presente regolamento e comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
 - h) esporre il cartello di cui all'art. 46, comma 3, del presente regolamento;
 - i) risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o dei manufatti posti in esercizio;
 - j) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della legale rappresentanza;
 - k) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - l) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - m) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione o affitto d'azienda o di ramo di azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 50 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Articolo 51- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 49, comma 2.
2. Il soggetto che intenda succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, dovrà produrre apposita autocertificazione nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, senza apportarvi alcuna variazione. Nel caso, invece, intenda procedere alla modificazione dell'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 42.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere prodotta entro 30 giorni per le concessioni

e 5 giorni per le autorizzazioni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o di titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata.

5. Il rilascio al subentrante del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art. 46, comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, a restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento di cui era titolare nonché, per le autorizzazioni relative ai passi o accessi carrabili, il cartello segnaletico di cui all'art. 46, comma 3, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
6. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.
7. Il contenuto del presente articolo (fatto salvo il comma 6) non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
8. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Articolo 52 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) mancato ritiro del provvedimento così come previsto dall'art. 46, comma 4;
 - b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti: trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento di sospensione ai fini della revoca, di cui all'art. 53 comma 6 del presente regolamento, si procederà, trascorsi trenta giorni dalla avvenuta sospensione, al provvedimento di revoca;
 - c) quando non si avvalga, senza giustificato motivo, della concessione o autorizzazione accordatagli per l'occupazione permanente entro 30 giorni dalla data di rilascio e per le occupazioni temporanee entro 10 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento;
 - d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - e) nei casi previsti dal Piano/Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
 - f) quando si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire il mantenimento dell'atto di concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - g) non adempia agli obblighi di cui all'art. 49;
 - h) a seguito di trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di cui all'art. 51 del presente regolamento;
 - i) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - j) la violazione alla norma di cui all'articolo 49, comma 1, lettera l relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è comunicata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve

provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo, nonché a riconsegnare, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di concessione o autorizzazione e, per i passi o accessi carrabili, il cartello segnaletico di cui all'art. 46, comma 3.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, non esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione, né dà diritto a qualsiasi altra forma di indennizzo. Sono dovuti, comunque, ricorrendo il caso di decadenza di cui al comma 1, lettera a), gli oneri di cui all'art. 47, comma 1. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 47 comma 4.
5. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
6. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
7. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Articolo 53 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
3. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, nel caso di rimborso, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
4. Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, l'originale del provvedimento medesimo e, per i passi o accessi carrabili, il cartello segnaletico di cui all'art. 46, comma 3.
5. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 10, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o

autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.

6. In caso di mancato pagamento, trascorso inutilmente il termine di giorni 30 dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, verrà iniziato il procedimento di sospensione ai fini della revoca. Tale procedimento, oltre ad indicare la somma dovuta, stabilirà il termine di trenta giorni decorso il quale la autorizzazione o concessione sarà automaticamente sospesa senza ulteriori atti.
7. La sospensione è comunicata tempestivamente, al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, e potrà prevedere oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.
8. In caso di sospensione dell'autorizzazione o della concessione fino al giorno del pagamento del canone dovuto o fino alla revoca, trascorso il termine di trenta giorni dal provvedimento di sospensione sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento.

Articolo 54 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 46, comma 3.
2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso anche in caso di subentro da parte di venditori su aree pubbliche. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 47, comma 4.
3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento e, per i passi o accessi carrabili, il cartello segnaletico di cui all'art. 46, comma 3 ed avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 47, comma 1.

Articolo 55 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione in atto, mediante domanda in autocertificazione, qualora il rinnovo non comporti nessuna variazione o modifica dell'occupazione originaria, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga in autocertificazione, al Comune indicando la

durata per la quale viene richiesta la proroga.

4. L'autocertificazione di cui ai precedenti commi dovrà contenere le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. In tutti gli altri casi dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 42.
5. La concessione o autorizzazione sarà rinnovata, secondo il procedimento di cui all'art. 45 del presente regolamento, con espressa convalida del precedente procedimento per non più di due volte.
6. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro.
7. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 57- Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie, come da allegato E) al presente regolamento. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 67 del 23.05.1994 e ss.mm.ii.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada in zone classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata ad ore, ripartendo nelle 24 ore la tariffa di base giornaliera.
4. I passi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria in quanto il valore economico della disponibilità delle aree ed il sacrificio economico imposto alla collettività sono identici.
5. Ai fini della determinazione e applicazione del canone dei Dehors il territorio comunale viene suddiviso in tre zone distinte dalle precedenti, ai fini della rilevanza

economica dell'attività – zona 1, zona 2 e zona 3 – di cui all'allegato F) al presente regolamento e di cui all'art. 17 del regolamento per l'installazione dei Dehors approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 11.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 58 – Determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 59 comma 10 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore per la misura dell'occupazione. Per la prima annualità l'ammontare del canone dovuto è determinato in dodicesimi sulla base del numero dei mesi compreso quello dell'atto di concessione.
3. Per i passi carrabili e gli accessi a raso l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per i seguenti parametri di riferimento:

Numero unità immobiliari servite dal passo	Parametro
Fino a quattro unità immobiliari	1
Oltre quattro unità immobiliari	3

4. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore per la misura dell'occupazione per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa base per 24 e moltiplicando l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione e per il numero delle ore di occupazione. Le frazioni di ora sono computate per intero.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

Articolo 59 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con:
 - a) arrotondamento all'unità superiore se la frazione è superiore a cmq 50 o a cm.

lineari 50;

b) arrotondamento all'unità inferiore se la frazione è uguale o inferiore a cmq 50 o a cm. lineari 50.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/ o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
7. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 6 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del

canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione.
12. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.
13. Per le occupazioni di suolo con l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ed ibridi, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, quali colonnine, stalli ed eventuali altre strutture di servizio.

Articolo 60 - Passi carrabili

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'area pubblica antistante.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. L'accesso può essere utilizzato come passo carrabile, previa richiesta dell'interessato, ai fini dell'ottenimento del relativo atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'area pubblica antistante nonché dell'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Si definisce area di divieto di sosta indiscriminata l'area pubblica posta in relazione ad un passo carrabile o ad un accesso a raso utilizzato come passo carrabile, atta a consentire l'effettivo utilizzo del passo o accesso medesimi ed istituita previa richiesta dell'interessato ai fini dell'ottenimento dell'atto di concessione. Per la determinazione del canone la misura dell'area è determinata dalla relativa superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 10. L'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in conformità alle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada, a cura e spese del titolare della concessione.
5. Qualora per l'effettivo utilizzo del passo carrabile o di un accesso a raso, sia necessario ampliare l'area di sosta indiscriminata oltre la larghezza misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, previa richiesta dell'interessato, può essere concessa ulteriore superficie, fino ad un massimo di 10 mq. ulteriori, strettamente necessaria alla fruibilità del passo o accesso carrabile, sia ai margini adiacenti il passo o accesso carrabile, sia sul margine strada opposto al medesimo. La determinazione del canone dell'area aggiuntiva concessa sarà determinata secondo lo stesso criterio di calcolo di cui al secondo paragrafo del presente articolo.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo

carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 61 – Occupazioni con stazioni radio base per servizi di telefonia mobile

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, da annoverare tra le occupazioni realizzate da aziende di pubblici servizi, devono essere conformi alla normativa nazionale e regionale vigente (con particolare riferimento al Codice delle Comunicazioni elettriche, D. Lgs. n. 259 del 1° Agosto 2003 e s.m.i.) e devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 01/01/2020, sono soggette al canone ed alle condizioni riportate qui di seguito ed ai successivi commi 3, 4 ,5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

Impianto singolo
Canone annuo
Euro 17.000
Altre Condizioni
Durata concessione: 8 anni
Divieto di sub concessione

Impianti in Cositing (per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo)
Canone annuo per ciascuna stazione radio base
Euro 15.000
Altre Condizioni
Durata concessione: 8 anni
Divieto di sub concessione
La concessione è rilasciata con atti separati ad ogni gestore presente

3. Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o viceversa).
4. Gli importi dei canoni annui di cui al comma 2 sono soggetti alla rivalutazione

annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora su un impianto singolo esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per una nuova stazione radio base in cositing, il nuovo gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione per il rilascio della concessione che sarà soggetta al canone per impianti in cositing di cui al comma 2. Il canone per impianti in cositing sarà applicato, con comunicazione unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale, anche al gestore la cui concessione è già in essere.
6. Le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.
7. Il pagamento del canone annuo, versato in un'unica soluzione, deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) al momento del rilascio dell'atto di concessione, per i mesi relativi all'anno solare in corso;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
8. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore, ovvero dal 01/01/2020, sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 62 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto in rapporto alla misura dell'area o dello spazio sottratti all'uso pubblico.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il soggetto che esercita l'occupazione è unico titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, dal quale scaturisce l'obbligo di pagamento del canone, la cui entità è determinata con l'atto amministrativo medesimo.
4. Nel caso di commercio su aree pubbliche, ove le occupazioni di suolo pubblico regolarmente concesse per un determinato uso possano essere utilizzate da altri in assenza del concessionario, l'occupante, purché ne abbia titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione

Articolo 63 - Agevolazioni

1. Il canone è ridotto:
 - a) del 80% per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi, finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse", relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale";
 - b) del 50 % per le occupazioni temporanee di promozione economica compreso le aree verdi, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio comunale e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse", relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale";
 - c) del 80% per le occupazioni la cui superficie complessiva, insistente sulla medesima area di riferimento e come tale definita con l'art. 59, comma 5, ultimo periodo, per la

sola parte eccedente mq. 500;

d) del 50 % per occupazioni temporanee a carattere commerciale dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo ove non ci sia vendita.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili nella misura massima del 90%.
3. Per le occupazioni per le installazioni di circhi e attrazioni dello spettacolo viaggiante il canone sarà ridotto della seguente percentuale:
 - 70% per occupazioni da 100 a 1.000 mq.
 - 80% per occupazioni superiori a 1.000 mq.
 - 30% per occupazioni superiori a 15 giorni
 - 50% per occupazioni superiori a 30 giorni o di carattere ricorrente
 - 50% per occupazioni che non prevedano l'impiego di animali negli spettacoli circensi e nelle esposizioni collaterali.
4. Per le occupazioni relative ai circhi e spettacolo viaggiante di durata superiore a sei mesi il canone sarà ridotto dell'80% in sostituzione delle riduzioni previste al comma precedente.

Articolo 64 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, oltre ai casi previsti da disposizioni di legge, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a. le occupazioni realizzate, non a fini commerciali, esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
 - b. gli innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ad esclusione di occupazioni con fibre ottiche;
 - c. gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, alla segnaletica relativa alla circolazione stradale e le aste delle bandiere;
 - d. le occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum o petizioni;
 - e. le pensiline o tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto;
 - f. le occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio taxi, al servizio carsharing (servizio previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06/06/2006), o di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando sono effettuate al di fuori dei posteggi ad essi assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - g. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e compreso la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
 - h. le occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
 - i. le occupazioni di pronto intervento con steccate, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di riparazione o manutenzione non superiore a 2 ore;
 - j. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - k. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
 - l. le occupazioni con fioriere e simili al solo scopo di abbellimento;
 - m. le occupazioni realizzate da partiti politici, da associazioni non aventi finalità di lucro per manifestazioni pubbliche, festeggiamenti e simili e da ONLUS legalmente

- riconosciute, per iniziative senza scopo di lucro a fini di promozione delle proprie attività ivi comprese le raccolte di offerte per il sostegno delle stesse;
- n. le occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche;
 - o. le occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale;
 - p. le occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 59;
 - q. le occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;
 - r. le occupazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate, realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
 - s. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici che effettuano lavori commissionati dal Comune;
 - t. le occupazioni effettuate da soggetti che effettuano opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;
 - u. le occupazioni effettuate da soggetti che realizzano opere pubbliche al cui finanziamento partecipa il Comune;
 - v. le occupazioni effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, regolarmente autorizzati, limitatamente ai camper e roulotte, ai soli fini abitativi;
 - w. le occupazioni realizzate da soggetti pubblici o privati dirette alla realizzazione di nuove strade o all'ampliamento di quelle esistenti, per finalità proprie, ma destinate a essere cedute, gratuitamente, all'Amministrazione Comunale;
 - x. le manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.

Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 2bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 articolo 1 legge 27.12.2019 n. 160.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00, dietro presentazione di apposita istanza.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi € 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento, mentre la 2^a rata, di pari importo, deve essere corrisposta alla scadenza del 30 settembre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno in corso, per le concessioni rilasciate in data successiva al 30 settembre.
7. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posto fisso, il

pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso di importi superiori ad € 500,00 il canone può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio e del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi € 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento, mentre la seconda e terza rata, di pari importo, devono essere corrisposte alle scadenze del 31 luglio e 31 dicembre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni relativamente all'anno in corso, per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 luglio.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
9. Non deve essere corrisposto il canone dovuto per ciascuna autorizzazione/concessione se di ammontare inferiore ad € 5,00.
10. Nell'ipotesi in cui la scadenza per il versamento cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, essa si intende tacitamente prorogata al primo giorno feriale successivo.
11. Il contenuto del presente articolo (fatti salvi i commi 8 e 9) non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture di ristoro.
12. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche vigono le disposizioni del relativo Regolamento Comunale nel tempo vigente e quanto previsto nel CAPO V canone mercatale del presente regolamento.

Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate di pari importo, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00, senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze:
 - a) 1^a rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione;
 - b) 2^a rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento, fermo restando che, nel caso la scadenza dell'occupazione ricada nell'anno successivo a quello di rilascio del provvedimento, la rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67 - Gestione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;

- b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
 3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Articolo 68 - Accertamento

1. L'ufficio comunale competente effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, anche a mezzo posta, apposito avviso di pagamento, assegnando il termine di 60 giorni (dalla notifica dell'atto stesso) per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
2. L'avviso di pagamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emesso a partire dal primo gennaio 2020, anche con riferimento a rapporti pendenti alla stessa data, contiene anche l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
3. Sulle somme dovute e non corrisposte alle regolari scadenze si applicano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. L'avviso di pagamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite è riferito all'intero debito dovuto, anche se derivante da più annualità.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 69.
6. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n° 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.
7. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 69 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate risultanti da avvisi di pagamento, se affidata ai concessionari della riscossione è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112; se, invece, la riscossione è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve applicarsi la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le somme liquidate dal Comune per canone, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
3. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto senza avere assolto all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo. L'Ente, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, affida la riscossione delle somme richieste in carico al soggetto

legittimato alla riscossione forzata.

4. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto, la riscossione delle somme indicate può essere affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata anche prima del termine di cui al precedente comma 3.

Articolo 70 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione Comunale, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali maturati giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento delle somme non dovute.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.

Articolo 71- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 72 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, fiere e posteggi di vendita ubicati fuori mercato e altre manifestazioni aventi finalità commerciali. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 73 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile in materia di concessioni/autorizzazioni attinenti il presente capo è individuato nel responsabile della struttura organizzativa cui è assegnata la relativa competenza per materia.
2. Il funzionario responsabile in materia di gestione delle entrate derivanti dal canone di cui al presente capo svolge tutte le attività organizzative e gestionali relativi alla riscossione e rimborso del canone medesimo.
3. Nel caso sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/97 la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 74 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche nel tempo vigente.
2. La domanda di occupazione e conseguentemente il provvedimento amministrativo non sono necessari per le occupazioni temporanee effettuate nelle aree destinate a commercio su area pubblica anche attrezzate, per le quali tale obbligo è assolto con il pagamento del canone e l'attestazione dell'avvenuto pagamento ha di per sé valore di atto autorizzatorio. Qualora non sia dovuto il pagamento, vale l'attestazione in atti del soggetto preposto alla rilevazione della presenza.

Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - durata dell'occupazione;

- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
 6. Il contenuto del presente articolo non si applica alle strutture disciplinate dal Regolamento per l'installazione di strutture per ristoro per quanto riguarda la zonizzazione, per la quale si rimanda al citato regolamento.

Articolo 76 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni in materia di classificazione delle strade di cui al precedente art. 57, commi 1, 2 e 3.

Articolo 77- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera non può essere inferiore al corrispettivo di 7 ore.
3. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 78- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione

dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 79 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 80 - Agevolazioni

1. Per le riduzioni del canone si rimanda alle disposizioni dell'articolo 63 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Articolo 81 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 dicembre dell'anno di riferimento qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 82- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 83 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale, maturati giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento delle somme non dovute.

Articolo 84 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e delle altre normative in materia.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 85 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.